Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 17 luglio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. *Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma* (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile . . . . Pag. 3926

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1967.
Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro . . . . Pag. 3926

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1966.
Programma integrativo degli interventi per l'anno finanziario 1966 in materia di costruzioni ospedaliere ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574 . . . . . . Pag. 3927

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1967.
Disciplina giuridica ed economica per il personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina. Pag. 3928

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1967.
Autorizzazione al comune di Arsoli (Roma) a contrarre un mutuo per il restauro dei locali della Pretura. Pag. 3932

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1967.
Revoca nei confronti della ditta « Dott. Nassano Vittorio » dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella propria officina farmaceutica sita in Voghera (Pavia). Pag. 3933

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1966.
Valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti degli alberghi, ristoranti e pubblici esercizi, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Frosinone . . . . Pag. 3933

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1967.
Modificazioni alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie . . . . . . Pag. 3934

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Tarquinia (Viterbo) . . . . . Pag. 3936

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Pontedera (Pisa) . . . . . . Pag. 3936

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Olbia-Venafiorita (Sassari) . . Pag. 3936

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Lampedusa (Agrigento) . . . . Pag. 3937

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Crotone (Catanzaro) . . . . . Pag. 3937

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Perugia . . . . Pag. 3937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Concessione di onorificenze di 1° grado al Merito della redenzione sociale . Pag. 3938

Ministero della sanità:
Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un immobile . . . Pag. 3938
Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa ad acquistare un immobile . . . . Pag. 3938

Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie: Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza ». Pag. 3938

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di « Letteratura anglo americana » presso la Facoltà di lingue e letterature straniere della Università commerciale Luigi Bocconi di Milano Pag. 3938

Vacanza della cattedra di « Geometria » presso la Scuola normale superiore di Pisa . . . . Pag. 3939

Vacanza della cattedra convenzionata di « Impianti minerari » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari . . . . Pag. 3939

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo . . . . Pag. 3939

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di fisica teorica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano . . . . . . Pag. 3939

Vacanza della cattedra di « Diritto processuale amministrativo » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze . . . . Pag. 3939

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione di varianti al piano di zona e al programma di fabbricazione del comune di Pesaro . Pag. 3939

Trasferimento parziale dell'abitato di Borgo Piave e trasferimento totale degli abitati di Lanta e Lambioi in provincia di Belluno . . . . Pag. 3939

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 3939

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorso ad un posto di primo ricercatore nei ruoli del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . Pag. 3940

Ministero di grazia e giustizia: Costituzione della Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori . . . Pag. 3941

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Concorso per esami a sette posti di direttore di terza classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile. Pag. 3941

Ministero dell'interno: Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cosenza . Pag. 3946

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a duecento posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva. Pag. 3946

Avviso relativo ai risultati del concorso a duecentodieci posti di autista, riservato al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria . . . . Pag. 3946

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a centotrentadue posti di ispettore aggiunto nel ruolo ad esaurimento tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva (riservato al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria) . . . . Pag. 3946

Ufficio medico provinciale di Padova: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova . Pag. 3946

Ufficio medico provinciale di Perugia: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia. Pag. 3947

Ufficio medico provinciale di Vicenza: Revoca del decreto n. 4729 del 27 maggio 1967 concernente una variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza . Pag. 3947

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 1967, n. **9.**

Approvazione del conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1965 . . . Pag. 3948

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 1967, n. **10.**

Approvazione di tre modifiche al piano regolatore generale del comune di Bolzano (Legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1) . . . . Pag. 3948

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 17 LUGLIO 1967:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1966, n. **1382.**

Esecuzione degli Accordi cinematografici conclusi dall'Italia con la Francia, il Belgio e la Repubblica Federale di Germania rispettivamente il 7 ottobre 1961, il 28 ottobre 1961 ed il 1° giugno 1962 e relativi Scambi di Note.

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 *della legge* 2 *gennaio* 1958, *n.* 13, *ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile*:

MARA' Cesare, il 30 luglio 1965 in Giulianova (Teramo).

GABRIELLI Giovanni, l'11 agosto 1965 in Fregene (Roma).

CORRADINI Fines, il 6 luglio 1966 in S. Michele al Tagliamento, frazione Bibione (Venezia).

DANDOLO Rodomisto, sottotenente dei carabinieri, l'8 luglio 1966 in Gaeta, frazione Serapo (Latina).

AVRESE Paolo, il 5 agosto 1966 in Brenzone (Verona).

SALERNO Nicola, finanziere scelto, il 7 agosto 1966 in Sessa Aurunca, frazione Cellole (Caserta).

CRAVOSIO Mario, il 27 agosto 1966 in S. Stefano di Camastra, contrada Lavanca (Messina).

MAGHENZANI Ulderico, il 2 novembre 1966 in Mezzani (Parma).

ASIRELLI Torino, vigile urbano scelto, il 14 dicembre 1966 in Forlì.

(6372)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1964 — concernente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — dal quale risulta che

l'ing. Giuseppe Della Chiesa è stato chiamato a far parte del Consiglio medesimo come rappresentante delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno;

Considerato che il predetto ha rassegnato le dimissioni da tale incarico;

Vista la lettera n. 146772/40 in data 11 maggio 1967, con la quale il Ministro per il tesoro — nel quadro della procedura indicata dai commi II e VI dell'art. 3 della cennata legge n. 33 — ha comunicato che, in sostituzione dell'ing. Della Chiesa, l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane ha designato, in rappresentanza del settore interessato l'avv. Giacinto Froggio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

L'avv. Giacinto Froggio è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1967
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 199

(7436)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1966.

Programma integrativo degli interventi per l'anno finanziario 1966 in materia di costruzioni ospedaliere ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 30 maggio 1965, n. 574, recante modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera;

Visto il programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere per la quota parte dei limiti di impegno stabiliti dalla legge 23 aprile 1966, n. 218 per l'anno finanziario 1966, approvato con decreto interministeriale 18 luglio 1966;

Ritenuta la opportunità di integrare il suddetto programma includendo negli elenchi delle relative opere, la costruzione dell'Ospedale psichiatrico di Vicenza nonchè l'ampliamento dell'Ospedale civile di Latisana (Udine) attesa la rilevata necessità della realizzazione di tali opere in relazione al grado di priorità che esse rivestono nella graduatoria di urgenza delle opere ospedaliere di quelle Regioni;

Sentiti il Ministero dell'interno ed il Ministero del tesoro;

Decreta:

Negli elenchi di opere acclusi al programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere, di cui alle premesse, sono comprese le seguenti opere con le relative indicazioni accanto segnate:

Numero d'ordine	Provincia	Comune	Ente	Natura dei lavori	Costo opera	Importo a contr. 1966	Ulteriore fabbisogno dal 1967 al 1969
					Espresso in milioni		
8-A	Vicenza	Vicenza	Amministrazione provinciale	Costruzione ospedale psichiatrico	3.000	500	2.500
10-A	Udine	Latisana	Ospedale civile B. Vergine delle Grazie	Ampliamento	81	81	—

Restano in conseguenza modificate come appresso le indicazioni globali di spesa per le opere ospedaliere da realizzare in dette Regioni secondo il suindicato programma:

Ommissis	Costo delle opere	Importo a contributo 1966	Ulteriore fabbisogno dal 1967-1969
Veneto	6.770	1.800	4.970
Friuli-Venezia Giulia	181	181	—

Roma, addì 28 dicembre 1966

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1967
Registro n. 11, foglio n. 376

(7441)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1967.

Disciplina giuridica ed economica per il personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 30 della legge 26 maggio 1965, con il quale viene autorizzata la Cassa per la formazione della proprietà contadina ad assumere personale entro il limite massimo di cinquanta unità, comprese quelle in servizio alla data di entrata in vigore della legge, nelle qualifiche ed alle condizioni che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento della Cassa stessa;

Decreta:

TITOLO I
DEL PERSONALE

Cap. I.
Carriere - Concorsi - Requisiti

Art. 1.

I ruoli, le qualifiche e la dotazione organica del personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina sono stabiliti dalla tabella *A*, annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il personale è assunto per i posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, mediante concorsi pubblici per esami.

I requisiti per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e le modalità di espletamento dei concorsi stessi sono stabiliti con deliberazione del Comitato amministrativo, sulla base delle norme vigenti per l'assunzione del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del presidente della Cassa.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Cap. II
Servizio di prova - Nomina in ruolo

Art. 3.

Ai vincitori del concorso viene attribuita la nomina in prova, mediante provvedimento del presidente della Cassa.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente della Cassa previo parere favorevole del Comitato amministrativo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente della Cassa dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato. In tal caso spetta allo impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova, all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

Cap. III
Doveri del personale

Art. 4.

Il personale ha l'obbligo:

di adempiere alle proprie funzioni con diligenza, zelo e fedeltà;

di osservare l'orario d'ufficio;

di usare con i superiori e con i colleghi un comportamento ispirato al principio di una assidua e solerte collaborazione;

di essere di guida e di esempio ai dipendenti;

di comunicare la composizione della famiglia e l'indirizzo della propria abitazione, nonchè, entro 5 giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni;

di dichiarare i vincoli di parentela e di affinità entro il 4° grado con altri dipendenti della Cassa;

di mantenere il segreto di ufficio;

di avere la massima cura di tutto quanto appartiene alla Cassa.

Art. 5.

L'impiegato non può rifiutarsi di adempiere temporaneamente a funzioni proprie di una qualifica diversa. Ove trattisi di funzioni annesse a qualifica superiore a quella dell'impiegato, l'esercizio di essa non costituisce titolo a maggiorazione di assegni o a progressione di carriera.

Art. 6.

Con la qualifica di impiegato della Cassa, è incompatibile qualunque altro impiego, o l'esercizio di qualunque professione, commercio od industria.

E' pure incompatibile ogni occupazione ed attività che, a giudizio del presidente della Cassa, non sia riconosciuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio.

L'impiegato che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi, viene diffidato dal presidente della Cassa a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.

Cap. IV

Orario di lavoro.

Art. 7.

L'orario di ufficio è stabilito dall'Amministrazione della Cassa.

Quando le esigenze della Cassa lo richiedono l'impiegato è tenuto a prestare lavoro straordinario, salvo che non ne sia esonerato per giustificati motivi.

Cap. V

Gerarchia - Stato matricolare

Art. 8.

La gerarchia fra gli impiegati appartenenti a diverse carriere è determinata come segue: carriera direttiva, carriera di concetto, carriera esecutiva, carriera del personale ausiliario. Nell'ambito della stessa carriera, la gerarchia è determinata dalla qualifica e nella medesima qualifica dall'anzianità.

Art. 9.

Per ciascun impiegato è tenuto uno stato matricolare, nel quale sono indicati: le generalità, il servizio militare prestato e, con le rispettive decorrenze, la assunzione in servizio, le promozioni, le assegnazioni di stipendio e relativi aumenti, lo stato di famiglia e sue variazioni, i rapporti informativi, gli encomi, i congedi straordinari, le aspettative; le sanzioni disciplinari e gli altri elementi che concernono il suo stato individuale di servizio.

Cap. VI

Rapporti informativi - Promozioni

Art. 10.

Per ogni impiegato deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo, che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato e comunicato all'impiegato.

Art. 11.

Per la compilazione dei rapporti informativi e per gli effetti che essi comportano, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

I rapporti informativi sono compilati dai rispettivi direttori dei servizi.

Il giudizio complessivo è formulato dal direttore generale.

Art. 12.

I posti disponibili nelle qualifiche superiori a quella iniziale di ciascun ruolo sono conferiti mediante promozione del personale rivestente la qualifica immediatamente inferiore del medesimo ruolo, con l'osservanza delle norme vigenti per il conseguimento delle corrispondenti qualifiche da parte dei dipendenti civili dello Stato.

Le promozioni sono deliberate dal Comitato amministrativo.

Cap. VII

Congedo - Aspettativa

Art. 13.

Il personale, in servizio da almeno un anno, ha diritto ad un congedo ordinario annuale retribuito di trenta giorni.

Oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per i casi - compreso il richiamo alle armi - ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato, congedi straordinari.

Art. 14.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Per l'aspettativa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato con gli articoli da 66 a 71 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con provvedimento del presidente della Cassa si può procedere alla temporanea sostituzione del personale collocato in aspettativa mediante assunzioni a tempo determinato con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230.

Cap. VIII

Trattamento economico d'attività

Art. 15.

Il personale nominato in ruolo ha diritto allo stipendio stabilito - per la qualifica a cui appartiene il posto organico ricoperto da ciascun impiegato - dall'annessa tabella *B*.

Ha diritto, altresì, agli assegni per carichi di famiglia, nella misura ed alle condizioni stabilite, al medesimo titolo, per il personale civile dello Stato.

Al personale compete, inoltre, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, nei limiti e con le norme e le condizioni all'uopo stabilite dalle leggi medesime.

Gli stipendi, previa deduzione delle ritenute di legge e di quelle per il trattamento previdenziale, e le altre competenze sono corrisposte mensilmente e posticipatamente.

Art. 16.

Gli stipendi sono suscettibili di aumenti periodici costanti in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale di essi, per ogni biennio di effettivo servizio reso, senza demerito, nella stessa qualifica cui appartiene l'impiegato.

Art. 17.

Al personale è concessa una tredicesima mensilità, nei limiti, con le norme ed alle condizioni stabiliti, al medesimo titolo, per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 18.

Per le prestazioni di lavoro straordinario spetta al personale un compenso pari a quello stabilito dalle disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili

dello Stato, osservati, anche per quanto riguarda il numero delle ore retribuibili, i limiti e le condizioni previste dalle disposizioni medesime.

Con deliberazione del Comitato amministrativo, in casi assolutamente eccezionali ed in relazione a particolari esigenze di servizio, possono essere attribuiti, per le prestazioni rese in eccedenza ai menzionati limiti, compensi speciali con le modalità previste dalle apposite disposizioni vigenti in materia.

Cap. IX

Sanzioni disciplinari.

Art. 19.

Il personale che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura;

b) riduzione dello stipendio;

c) sospensione dalla qualifica;

d) destituzione.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono irrogate nei casi e con gli effetti di cui agli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ed ai commi primo e quarto dello art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La censura è inflitta con provvedimento del direttore generale della Cassa, le altre sanzioni con deliberazione del Comitato amministrativo.

Art. 20.

Al personale della Cassa sono estese le norme di cui agli articoli 91, 92, 97 e 98 del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa e quella relativa a condanna penale.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati dal presidente della Cassa, previa deliberazione del Comitato amministrativo.

Cap. X

Cessazione del rapporto d'impiego

Art. 21.

Il rapporto d'impiego del personale di ruolo, oltre che nel caso di destituzione, cessa:

1) per compimento del 65° anno di età;

2) per dimissioni volontarie;

3) per decadenza;

4) per dispensa.

E' in facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo il personale che abbia compiuto il 40° anno di servizio prima del 65° anno di età.

I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente della Cassa previa deliberazione del Comitato amministrativo.

Art. 22.

Per le dimissioni, la decadenza e la dispensa dal servizio si applicano le norme di cui agli articoli 124, 127, 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale può essere, altresì, dispensato dal servizio in caso di riduzione di organico.

Cap. XI

Trattamento di quiescenza e di previdenza

Art. 23.

Per il trattamento di previdenza, il personale è iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il predetto personale ha inoltre diritto a liquidare, alla cessazione dal servizio, un trattamento di quiescenza costituito a carico della Cassa, di una indennità pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione per quanti sono gli anni e le frazioni di anno superiori a sei mesi di servizio prestato presso la Cassa stessa.

La Cassa provvede ad accantonare, a fine di ciascun esercizio, le somme occorrenti per la corresponsione della predetta indennità.

Art. 24.

Per l'assistenza malattia, il personale della Cassa è iscritto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti degli Enti di diritto pubblico.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25.

Nella prima attuazione del presente decreto - e non oltre un anno dalla data del decreto medesimo - i posti stabiliti per ciascuna qualifica della annessa tabella *A*, saranno coperti mediante concorsi per titoli da espletare, secondo le norme di cui ai seguenti articoli, tra il personale che alla data predetta si trovi in servizio presso la Cassa e sia provvisto, per accedere alla carriera cui appartengono i posti da coprire, del titolo di studio nonchè dei requisiti stabiliti, per la assunzione, dal presente regolamento, ad eccezione del limite massimo di età.

Art. 26.

Ai concorsi di cui al precedente art. 25, concernenti il conferimento di posti disponibili nelle qualifiche superiori alle iniziali di ciascuna carriera, può partecipare il personale che, oltre ad essere in possesso del titolo di studio e dei requisiti stabiliti dal predetto articolo, abbia svolto, alla data del presente decreto, un periodo di effettivo servizio con esercizio di funzioni, parificabili a quelle della carriera cui appartengono i posti da coprire, presso la Cassa ovvero, in qualità di dipendente civile, presso le Amministrazioni dello Stato o presso altri Enti pubblici. E' inoltre valutato il periodo di attività professionale eventualmente svolto dal personale posteriormente al conseguimento del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera ed anteriormente all'assunzione presso la Cassa.

Ai soli fini di cui al comma precedente il periodo di effettivo servizio prestato presso la Cassa o presso le Amministrazioni dello Stato è valutato per intero; quello svolto presso altri Enti pubblici ed il periodo di attività professionale sono valutati per la metà.

Il periodo di cui al primo comma del presente articolo è stabilito:

in anni 11, 9, 5 e 2 rispettivamente per i posti appartenenti alle qualifiche di: direttore di divisione o

ispettore capo, direttore di sezione o ispettore superiore, consigliere di I classe o ispettore principale, consigliere di II classe o ispettore del ruolo amministrativo e tecnico della carriera direttiva;

in anni 11, 9, 7 e 4 rispettivamente per i posti appartenenti alle qualifiche di: segretario contabile principale o esperto principale, primo segretario contabile o primo esperto, segretario contabile o esperto, segretario contabile aggiunto o esperto aggiunto del ruolo dei segretari contabili ed esperti tecnici della carriera di concetto;

in anni 13, 11, 7 e 2 rispettivamente per i posti appartenenti alle qualifiche di archivista capo, primo archivista, archivista ed applicato del ruolo della carriera esecutiva;

in anni 11, 4, 1 rispettivamente per i posti appartenenti alle qualifiche di commesso, usciere capo ed usciere.

Art. 27.

Ai concorsi previsti dai precedenti articoli 25 e 26 può partecipare anche il personale che, alla data del presente decreto, eserciti presso la Cassa da almeno quattro anni funzioni parificabili a quelle proprie delle qualifiche cui appartengono i posti da conferire, abbia maturato i periodi di servizio di cui ai predetti articoli e sia in possesso dei requisiti ivi previsti, fatta eccezione del titolo di studio.

Per la partecipazione ai concorsi relativi al conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche della carriera direttiva è comunque richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 28.

I concorsi di cui ai precedenti articoli 25, 26 e 27 saranno espletati da apposita Commissione composta:

dal direttore generale della Cassa, che la presiede;

da tre funzionari appartenenti alla carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato: uno di detti funzionari dovrà appartenere al ruolo tecnico superiore;

da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario amministrativo della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione è nominata dal Ministro Presidente, previa deliberazione del Comitato amministrativo.

Art. 29.

Il personale nominato in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 25, 26 e 27 è esonerato dal prestare servizio di prova.

Art. 30.

Qualora il trattamento economico fruito dal personale della Cassa risulti più vantaggioso di quello annesso alla qualifica conseguita in attuazione del presente decreto, la differenza è conservata a titolo di assegno personale da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio per scatti, promozioni, passaggio di carriera.

Art. 31.

Il personale della Cassa che non consegua comunque la sistemazione in ruolo può essere trattenuto in servizio come personale straordinario, con il trattamento giuridico ed economico stabiliti per il corrispondente personale non di ruolo dello Stato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Al personale di cui al presente articolo spetta, a titolo di assegno personale, l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui fruiva prima del suo trattenimento in servizio come personale straordinario e sono applicabili le disposizioni contenute nei precedenti articoli 17 e 30.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32.

Al personale della Cassa sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato, in materia di benemerenze belliche.

Art. 33.

Per tutto quanto non esplicitamente stabilito con il presente decreto, in materia di stato giuridico, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti, al medesimo titolo, per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 34.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1967

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA

Qualifica Cassa	Qualifica Stato	N. dei posti
A) CARRIERA DIRETTIVA		
Ruolo del personale amministrativo e tecnico (ruolo ad esaurimento)		
Direttore di divisione - Ispettore capo	Direttore di divisione - Ispettore capo	2
Direttore di sezione - Ispettore superiore . .	Direttore di sezione - Ispettore superiore . .	2
Consigliere di I classe - Ispettore principale . .	Consigliere di I classe - Ispettore principale . .	
Consigliere di II classe - Ispettore	Consigliere di II classe - Ispettore	2
Consigliere di III classe - Ispettore aggiunto . .	Consigliere di III classe - Ispettore aggiunto . .	
		6

Qualifica Cassa	Qualifica Stato	N. dei posti
B) Carriera di concetto		
Ruolo del personale contabile e tecnico		
Segretario contabile principale - Esperto tecnico principale	Segretario contabile principale - Esperto tecnico principale	2
I Segretario contabile - I Esperto tecnico	I Segretario contabile - I Esperto tecnico	5
Segretario contabile - Esperto tecnico	Segretario contabile - Esperto tecnico	
Segretario contabile aggiunto - Esperto tecnico aggiunto	Segretario contabile aggiunto - Esperto tecnico aggiunto	14
Vice segretario contabile - Vice esperto tecnico	Vice segretario contabile - Vice esperto tecnico	
		21 (*a*)
C) Carriera esecutiva		
Ruolo del personale esecutivo		
Archivista capo	Archivista capo	3
I Archivista	I Archivista	6
Archivista	Archivista	
Applicato	Applicato	17
Applicato aggiunto	Applicato aggiunto	
		26 (*a*)
D) Carriera del personale ausiliario		
Commesso	Commesso	1
Usciere capo	Usciere capo	
Usciere	Usciere	2
Inserviente	Inserviente	
		3

(*a*) di cui n. 3 posti temporaneamente indisponibili. I posti stessi potranno essere coperti col verificarsi delle vacanze nel ruolo della carriera direttiva.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *B*

STIPENDI INIZIALI

Qualifica Cassa	Qualifica Stato	Stipendio Lire
A) Carriera direttiva		
Ruolo del personale amministrativo e tecnico (ruolo ad esaurimento)		
Direttore di divisione Ispettore capo	Direttore di divisione - Ispettore capo	2.478.700
Direttore di sezione - Ispettore superiore	Direttore di sezione - Ispettore superiore	1.991.600
Consigliere di I classe - Ispettore principale	Consigliere di I classe - Ispettore principale	1.599.400
Consigliere di II classe - Ispettore	Consigliere di II classe - Ispettore	1.397.500
Consigliere di III classe - Ispettore aggiunto	Consigliere di III classe - Ispettore aggiunto	1.145.800
B) Carriera di concetto		
Ruolo del personale contabile e tecnico		
Segretario contabile principale - Esperto tecnico principale	Segretario contabile principale - Esperto tecnico principale	1.991.600
I Segretario contabile - I Esperto tecnico	I Segretario contabile - I Esperto tecnico	1.599.400
Segretario contabile - Esperto tecnico	Segretario contabile - Esperto tecnico	1.397.500
Segretario contabile aggiunto - Esperto tecnico aggiunto	Segretario contabile aggiunto - Esperto tecnico aggiunto	1.145.800
Vice segretario contabile - Vice esperto tecnico	Vice segretario contabile - Vice esperto tecnico	1.032.600
C) Carriera esecutiva		
Ruolo del personale esecutivo		
Archivista capo	Archivista capo	1.397.500
I Archivista	I Archivista	1.145.800
Archivista	Archivista	1.032.600
Applicato	Applicato	890.400
Applicato aggiunto	Applicato aggiunto	800.200
D) Carriera del personale ausiliario		
Commesso	Commesso	862.900
Usciere capo	Usciere capo	808.000
Usciere	Usciere	750.300
Inserviente	Inserviente	715.800

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7160)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1967.

Autorizzazione al comune di Arsoli (Roma) a contrarre un mutuo per il restauro dei locali della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 19 dicembre 1965, n. 27, del comune di Arsoli;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Roma approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 20.000.000 per lavori di trasformazione e restauro dei locali adibiti a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Viste le leggi 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208;

Ritenuta la necessità di restaurare i locali destinati a sede della pretura di Arsoli;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i restauri dell'edificio destinato a sede della pretura di Arsoli, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. arch. Mario Vinci, il comune di Arsoli è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo decennale di L. 18.900.000 (diciottomilioninovecentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Arsoli un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 1.755.000 annue (pari in cifra tonda al 70% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 18.900.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1966.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Arsoli, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1967

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1967
Registro n. 18, foglio n. 74

(7396)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1967.

Revoca nei confronti della ditta « Dott. Nassano Vittorio » dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella propria officina farmaceutica sita in Voghera (Pavia).

IL MINISTRO PER LA SANITA

Visto il decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 27 aprile 1954, con il quale la ditta « Dr. Nassano Vittorio » fu autorizzato a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Voghera (Pavia), via Lantini n. 3 specialità medicinali, limitatamente alla preparazione fiale e sciroppi;

Vista la comunicazione in data 3 maggio 1967, con la quale il titolare della ditta stessa ha dichiarato di voler rinunciare alla autorizzazione concessa alla propria officina farmaceutica, con il decreto A.C.I.S. in data 27 aprile 1954;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata su rinuncia nei confronti della ditta « Dott. Nassano Vittorio » l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Voghera (Pavia) via Lantini n. 3, concessa con il decreto A.C.I.S. in data 27 aprile 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pavia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1967

p. *Il Ministro*: MARTELLI

(7196)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti degli alberghi, ristoranti e pubblici esercizi, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti degli alberghi, ristoranti e pubblici esercizi della provincia di Frosinone è determinato come segue:

Alloggio: L. 35 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(7399)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1967.

Modificazioni alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le tabelle *A*, *B* e *C* e la tabella riassuntiva di ripartizione relative alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, allegate al decreto ministeriale 8 maggio 1967;

Ritenuta la necessità di aumentare di una unità le piante organiche della Corte di appello di Cagliari, della Procura della Repubblica di Cagliari e della Procura della Repubblica di Nuoro in relazione alle sopravvenute particolari esigenze di servizio di detti uffici;

Considerato che a tale scopo occorre ridurre di una unità le piante organiche del Tribunale di Roma e delle Preture di Roma e di Imperia;

Visto l'art. 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430;

Decreta:

Le tabelle *A*, *B* e *C* relative alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, allegate al decreto ministeriale 8 maggio 1967, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto.

La tabella riassuntiva di ripartizione, allegata al citato decreto 8 maggio 1967, è sostituita da quella annessa al presente decreto.

Roma, addì 13 giugno 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1967
Registro n. 19 *Grazia e giustizia, foglio n.* 90

TABELLA *A*

Personale di cancelleria e segreteria addetto alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alle Corti di appello

UFFICI GIUDIZIARI	CANCELLERIE					SEGRETERIE				
	Dirigente	In sottordine				Dirigente	In sottordine			
	Cancelliere capo di Corte di cassazione o di Corte d'appello	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere di prima classe o qualifiche inferiori	TOTALE	Segretario capo di Procura generale di Cassazione o d'appello	Segretario capo di Procura di prima classe	Segretario capo di Procura di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Segretario di prima classe o qualifiche inferiori	TOTALE
Cagliari	1	1	12	7	21	1	1	3	2	7
Totale . . .	25	35	350	207	617	24	20	87	62	193

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *B*

Personale di cancelleria e segreteria addetto ai Tribunali

UFFICI GIUDIZIARI	CANCELLERIE					SEGRETERIE				
	Dirigenti		In sottordine			Dirigenti		In sottordine		
	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere di prima classe o qualifiche inferiori	TOTALE	Segretario capo di Procura di prima classe	Segretario capo di Procura di seconda classe	Segretario capo di Procura si seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Segretario di prima classe o qualifiche inferiori	TOTALE
Cagliari	1	—	12	15	28	1	—	4	7	12
Nuoro	—	1	3	5	9	—	1	1	3	5
Roma	1	—	89	111	201	1	—	24	37	62
Totale . . .	49	107	860	1.350	2.366	49	107	197	505	858

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA C

Personale di cancelleria addetto alle Preture

PRETURA DI	Dirigenti				Sottordine		Totale
	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere capo di Pretura	Cancelliere di prima classe o di seconda classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere di prima classe o qualifiche inferior	
Imperia	—	1	—	—	—	3	4
Roma	1	—	—	—	72	102	175
Totale	12	141	259	487	460	1.405	2.764

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Tabella riassuntiva di ripartizione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie
(compreso quello di cui alla legge 24 dicembre 1949, n. 983)

UFFICI	Qualifiche				Totale
	Cancelliere capo di Corte di cassazione o di Corte di appello e Segretario capo di Procura generale di cassazione o di Procura generale di Corte di appello	Cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura di prima classe	Cancellieri capi di Tribunale, segretari capi di Procura di seconda classe e cancellieri capi di Pretura	Cancellieri e segretari di prima classe e qualifiche inferiori	
Corte di cassazione	1	7	40	32	80
Procura generale presso la Corte di cassazione	1	2	5	4	12
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1	—	1	—	2
Corti di appello	23	28	309	175	535
Procure generali presso le Corti di appello	23	18	82	58	181
Tribunali	—	49	967	1.350	2.366
Procure della Repubblica presso i Tribunali	—	49	304	505	858
Preture	—	12	860	1.892	2.764
Addetti al servizio ispettivo	5	9	10	—	24
Addetti al Ministero di grazia e giustizia	—	16	125	139	280
Addetti al Consiglio superiore della Magistratura	—	1	4	2	7
Totale	54	191	2.707	4.157	7.109

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

(7693)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Tarquinia (Viterbo).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Tarquinia (Viterbo);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al tràffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Tarquinia (Viterbo) come segue:

Direzione di atterraggio: 28° - 208°;

Lunghezza di atterraggio: compresa tra ml. 1080 e 1500;

Livello medio dell'aeroporto: mt. 10,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.: mt. 14,00 s.l.m.;

Testata S.: mt. 10,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7386)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Pontedera (Pisa).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Pontedera (Pisa);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Pontedera (Pisa) come segue:

Direzione di atterraggio: 55° - 235°;

Lunghezza di atterraggio: compresa tra ml. 1080 e 1500;

Livello medio dell'aeroporto: mt. 16,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.E.: mt. 16,50 s.l.m.;

Testata S.O.: mt. 15,20 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7384)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Olbia-Venafiorita (Sassari).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Olbia-Venafiorita (Sassari);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Olbia-Venafiorita (Sassari) come segue:

Direzione di atterraggio: 79° - 259°;

Lunghezza di atterraggio: compresa tra ml. 1080 e 1500;

Livello medio dell'aeroporto: mt. 20,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata E.: mt. 20,00 s.l.m.;

Testata O.: mt. 21,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7395)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Lampedusa (Agrigento).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Lampedusa (Agrigento);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Lampedusa (Agrigento) come segue:

Direzione di atterraggio: 80° - 260°;

Lunghezza di atterraggio: compresa tra ml. 1080 e 1500;

Livello medio dell'aeroporto: mt. 17,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata E.: mt. 12,96 s.l.m.;

Testata O.: mt. 18,86 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7391)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Crotone (Catanzaro).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Crotone (Catanzaro);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Crotone (Catanzaro) come segue:

Direzione di atterraggio: 170° - 350°;

Lunghezza di atterraggio: compresa tra ml. 1080 e 1500;

Livello medio dell'aeroporto: mt. 157,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.: mt. 159,00 s.l.m.;

Testata S.: mt. 157,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7392)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Perugia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Perugia;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Perugia come segue:

Direzione di atterraggio: 15° - 195°;

Lunghezza di atterraggio: compresa tra ml. 1080 e 1500;

Livello medio dell'aeroporto: mt. 209,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.: mt. 210,00 s.l.m.;

Testata S.: mt. 203,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7389)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di onorificenze di 1° grado al Merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al Merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Augugliaro dott. Alberto, ispettore generale per gli II. PP. a riposo;
Bellisario dott. Paolo, direttore generale assistenza pubblica - Ministero dell'interno;
Caso Fiore, industriale;
Garofalo dott. Alfonso, magistrato di Corte di cassazione (alla memoria);
Mariano prof. Luigi, preside dell'Istituto tecnico di Lecce;
Piraino Leto dott. Angelo, presidente del Tribunale dei minorenni di Palermo;
Pomi rev.ma Madre Anna, superiora generale delle Suore della Riparazione;
Roselli comm. dott. Oreste, direttore generale dell'Edilizia statale - Ministero dei lavori pubblici;
Siciliani dott. Edmondo, procuratore generale Corte di appello - Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia (alla memoria);
Blasucci avv. Guido, ispettore generale Ministero lavori pubblici, Roma;
Serra avv. Ignazio, consigliere della Regione sarda - Assessore agli Enti locali - Cagliari;
Tortora dott. Gennaro, ispettore generale per gli II. PP. a riposo.

Roma, addì 31 dicembre 1966

Il Ministro: REALE

(7342)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un immobile

Con decreto ministeriale n. 300.10/2235 del 12 giugno 1967, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione dell'immobile sito in Aci Catena, via Ospedale, 32, censito nel catasto immobili urbani alla partita n. 889, foglio 3.AG n. 77, disposta dall'Ente comunale assistenza di Aci Catena con deliberazione n. 75 del 16 dicembre 1962.

L'immobile, del periziato valore di L. 15.415.000, costituirà la sede della Casa della Madre e del Bambino di Aci Catena.

(7371)

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale n. 300.10/2273 del 12 giugno 1967, l'Associazione italiana della Croce Rossa è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 900.000, l'immobile di proprietà dei fratelli Romairone, sito in Ceranesi (Genova), via Pontasso, 78.

L'immobile, del periziato valore di L. 1.040.000 è costituito da due locali al piano terra di uno stabile di vecchia costruzione, sarà destinato alla sede del Sottocomitato C.R.I. di Ceranesi.

(7372)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza » (Manifestazione 29 giugno 1967)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 29 giugno 1967 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate ai primi tre posti nell'ordine di arrivo nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 29 giugno 1967 all'Autodromo di Monza aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie D n. 09151:
L. 150.000.000 abbinato all'autovettura n. 1.

2) Biglietto serie R n. 90134:
L. 50.000.000 abbinato all'autovettura n. 30.

3) Biglietto serie Z n. 56342:
L. 30.000.000 abbinato all'autovettura n. 24.

B) Premi abbinati: biglietti venduti, estratti, abbinati ai numeri delle altre nove autovetture partecipanti alla finale del « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 4.000.000:

1) Bigl. serie D	n. 50231	6) Bigl. serie Q	n. 65941
2) » » E	» 35672	7) » » V	» 24100
3) » » E	» 66538	8) » » Z	» 17073
4) » » M	» 55981	9) » » Z	» 56188
5) » » N	» 51623		

C) Altri premi: biglietti venduti, estratti aventi diritto ciascuno al premio di L. 2.000.000:

1) Bigl. serie A	n. 95811	7) Bigl. serie H	n. 05289
2) » » B	» 70962	8) » » H	» 24151
3) » » D	» 24537	9) » » I	» 13862
4) » » D	» 50018	10) » » N	» 67043
5) » » F	» 58383	11) » » P	» 76222
6) » » G	» 87219	12) » » U	» 37243

D) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie D n. 09151 vincente il primo premio . L. 1.000.000
2) al venditore del biglietto serie R n. 90134 vincente il secondo premio . » 500.000
3) al venditore del biglietto serie Z n. 56342 vincente il terzo premio . . . . - . » 300.000

Ai venditori dei nove biglietti vincenti i premi di cui alla lettera *B*) L. 150.000 ciascuno.

Ai venditori dei dodici biglietti vincenti i premi di cui alla lettera *C*) L. 100.000 ciascuno.

(7758)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Letteratura anglo americana » presso la Facoltà di lingue e letterature straniere della Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, è vacante la cattedra di « Letteratura anglo-americana », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7813)

Vacanza della cattedra di « Geometria » presso la Scuola normale superiore di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Scuola normale superiore di Pisa è vacante la cattedra di « Geometria », alla cui copertura la Scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della predetta Scuola, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7815)

Vacanza della cattedra convenzionata di « Impianti minerari » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra convenzionata di « Impianti minerari », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7814)

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto privato », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7816)

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di fisica teorica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano è vacante la cattedra di « Istituzioni di fisica teorica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7817)

Vacanza della cattedra di « Diritto processuale amministrativo » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di « Diritto processuale amministrativo », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7818)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di varianti al piano di zona e al programma di fabbricazione del comune di Pesaro

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, n. 454, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione e al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Pesaro.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7282)

Trasferimento parziale dell'abitato di Borgo Piave e trasferimento totale degli abitati di Lanta e Lambioi in provincia di Belluno.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, adottato di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio, in data 8 giugno 1967, è stato disposto il trasferimento parziale dell'abitato di Borgo Piave, ivi compreso il gruppo di abitazioni altrimenti detto « Caorera » ed il trasferimento totale degli abitati di Lanta e Lambioi, tutti appartenenti al comune di Belluno, ai sensi dell'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

(7369)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 24 aprile 1937, n. 3113/R/Gab., con cui al sig. Wenighofer Ervino, nato a Bolzano il 14 giugno 1915, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Masetti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 20 dicembre 1966 dal predetto in atto residente a Bolzano, via Rovigo, 14/16;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 24 aprile 1937, numero 3113/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Masetti Ervino, nato a Bolzano il 14 giugno 1915, e della di lui moglie Ganz Brunilde Maria, nata a Linz (Austria) il 12 aprile 1916, residenti a Bolzano, via Rovigo n. 14/16, viene ripristinato nella forma tedesca di Wenighofer.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 giugno 1967

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(7373)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso ad un posto di primo ricercatore nei ruoli del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di primo ricercatore (ex coefficiente di stipendio 580) nel ruolo del personale di ricerca in organi di ricerca afferenti al Comitato nazionale di consulenza Centro di studio per la polarografia - Padova.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) i ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data del presente bando, abbiano una anzianità complessiva di almeno dodici anni di servizio prestato presso organi di ricerca afferenti al Comitato nazionale di consulenza per le scienze chimiche;

b) i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che, alla data del presente bando, abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno quindici anni nell'insegnamento della chimica;

c) i liberi docenti definitivamente confermati in elettrochimica, in chimica fisica, in chimica generale, in chimica analitica, in chimica delle radiazioni.

La conferma definitiva della libera docenza deve essere documentata a termini dell'art. 1 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Art. 3.

Il concorso è per titoli; tuttavia è in facoltà della Commissione esaminatrice stabilire che il concorso comprenda anche prove orali e pratiche dirette a meglio valutare la preparazione scientifica dei candidati agli effetti del posto da conferire.

Art. 4.

I concorrenti, alla data del presente bando, non devono aver superato il 40° anno di età, salvo le maggiorazioni previste dalle disposizioni in vigore.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 400, devono essere rivolte al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nella domanda ciascun candidato deve indicare:

1) il nome e il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il luogo di residenza.

Nella domanda ciascun candidato deve altresì dichiarare:

a) il titolo di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 2 del presente bando;

b) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età stabilito nel bando;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo occorre menzionare le condanne stesse, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda inoltre dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma che il candidato apporrà di proprio pugno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui lo stesso candidato risiede.

Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio, Istituto o Centro di studio, presso cui prestano servizio.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei titoli che i candidati intendono produrre ai fini della relativa valutazione, devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, Ufficio del personale, Roma, piazzale delle Scienze, 7, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande, i titoli e qualsiasi altro documento concernente il concorso di cui al presente bando, devono essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde dei documenti che pervengano con altro mezzo.

Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini del presente concorso non devono superare il numero di dieci.

La data di presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il ritardo nell'arrivo delle domande, quale ne sia la causa, pure se non imputabile ai candidati, e anche se esse domande siano state consegnate in tempo agli uffici postali, importa la inammissibilità degli aspiranti al concorso.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5, n. 2), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, determinerà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo.

Gli esaminatori dispongono, ciascuno, di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno almeno sei decimi dei punti a disposizione della Commissione.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun concorrente nella votazione complessiva.

Art. 8.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito del concorso, i quali ai sensi di legge intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti in debito bollo attestanti il possesso di detti titoli.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà nominato primo ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. Egli dovrà far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti di rito richiesti dalle norme in vigore, che saranno specificati nella Comunicazione stessa.

Dovrà assumere servizio presso il Centro di studio per la polarografia - Padova, alla data che sarà stabilita nel decreto di nomina. Se non assumerà servizio senza giustificato motivo alla data stabilita, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale spettante ai primi ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche, oltre agli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che questo abbia dato risultato positivo, sarà nominato primo ricercatore con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il presidente: GAGLIOTI

(7759)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1402, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, numero 1003, sul patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La Commissione degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Favara dott. Ettore, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Marra dott. Pasquale, consigliere della Corte di cassazione;

Jannuzzi dott. Angelo Michele, consigliere della Corte di cassazione;

Biamonti avv. Enrico, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;

Piaggio avv. Giovanni Battista, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Presidente supplente:

Felicetti dott. Cesare, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

Bevilacqua dott. Raffaele, consigliere della Corte di cassazione;

Cutrupia dott. Aldo, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

Cannada-Bartoli avv. prof. Eugenio, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;

Fazzalari avv. prof. Elio, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

L'Ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Androvetto dott. Alberto, Perticone dott. Giacomo e Chirico dott. Carlo, e dai funzionari di cancelleria Laviola Luigi, Monforte Vittorio, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe e Pappalardo Domenico.

La spesa presunta di L. 600.000 graverà sul cap. 1051, art. 3, esercizio 1967 e sull'art. 8 dello stesso capitolo per altre lire 100.000.

Roma, addì 5 giugno 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1967
Registro n. 18, *foglio n.* 213

(7819)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a sette posti di direttore di terza classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerata l'opportunità di ricoprire le vacanze esistenti nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente;

2) diploma di laurea in giurisprudenza;

3) diploma di laurea in scienze politiche e sociali o titolo equipollente.

Possono partecipare al predetto concorso anche gli impiegati della carriera di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armato dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia; in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato; a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9a e 10a categoria di pensione di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9a e 3 a 6 della categoria 10a, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

f) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio e dei caduti sul lavoro;

g) per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1004;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranti anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione erano già dipendenti di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa, in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale - Ufficio personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o le lingue scelte per la prova orale facoltativa, indicando altresì se intende sostenere, per ciascuna di esse, anche la prova scritta facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre alle prove scritte facoltative di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma d'esame.

Le lingue straniere fra le quali i candidati dovranno scegliere quella per la prova orale obbligatoria sono l'inglese ed il francese.

I candidati potranno, altresì, chiedere nella domanda di sostenere a titolo facoltativo la prova scritta della lingua scelta come obbligatoria nonchè la prova scritta e/o orale dell'altra lingua fra quelle precitate e del tedesco e dello spagnolo.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri e pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti, eventualmente, a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata della Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, viene escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale, cui si aggiunge il punteggio eventualmente conseguito ai sensi del comma seguente.

La Commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, ad indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle elencate nel precedente art. 6, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 11.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissata nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

Le graduatorie di cui ai commi seguenti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 7 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, numero 567.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale o in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'Autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare inoltre che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato in bollo dal segretario della Procura della Repubblica.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende.

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma.

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre Amministraizoni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili e per quelli del lavoro, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone: il documento di cui al successivo punto *c*);

b) per i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93: il documento di cui al successivo punto *c*);

c) per i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito od alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da lire 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) per i mutilati ed invalidi per i fatti d'armi verificatisi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ovvero in azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichirazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

f) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani di caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra: un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*): certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) per i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

n) per i mutilati ed invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani di caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco (art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851);

o) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

p) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

q) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

r) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi da quella della prova orale, attestante che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi;

v) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella indicata nella precedente lettera u); tale documento non deve essere ripresentato agli effetti dell'art. 10 del bando. I predetti, qualora abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno anche un certificato, in bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ed indicante la votazione riportata;

z) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività o cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare: certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

w) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla prova orale, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

x) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione su carta bollata, dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati direttori di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo od equiparata, membri.

Alla Commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna delle lingue straniere di cui al precedente art. 6.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo direttivo del personale amministrativo, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

Le prove di esame si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

prove scritte obbligatorie:

1) diritto amministrativo;

2) diritto della navigazione;

3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento giuridico od economico, dall'italiano in una o più delle lingue precitate.

La prova orale verterà su:

1) materie delle prove scritte;

2) diritto privato (Codice civile: libro primo - titoli 1° e 2°; libri terzo e quarto; libro quinto - titoli 5° e 6°; libro sesto - titolo 1°, titolo 2° capo I e capo II sezioni 1ª, 2ª, 6ª; titoli 3°, 4° e 5°);

3) convenzioni internazionali relative all'aviazione civile, la CEAC;

4) elementi di diritto internazionale pubblico;

5) elementi di diritto penale (libro primo - titoli 2°, 3° e 4°; libro secondo - titolo 2° e titolo 7° capitolo III);

6) elementi di statistica;

7) ordinamenti dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Aero Club d'Italia;

8) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento giuridico od economico dall'inglese o dal francese, secondo quanto indicato dal candidato nella domanda di ammissione nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa; con le stesse modalità, il candidato potrà sostenere la prova facoltativa nelle altre lingue eventualmente indicate nella domanda di ammissione, come precisato nell'art. 6 del bando.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1967
Registro n. 7 M.T. e A.C., foglio n. 34

ALLEGATO *A*

Schema della domanda di ammissione su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio 1° - Ufficio 11 - Personale - Piazzale degli Archivi 00100 - ROMA-EUR.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . (provincia . . . . .), via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sette posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . . . presso l'Università di . . il . (oppure di appartenere alla carriera di concetto con la qualifica di . . . . e di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . il . . . .), di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari, dichiara . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . dal . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . .).

Per la prova orale obbligatoria di lingua straniera sceglie la lingua . . . (chiede altresì di sostenere anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere la prova scritta e/o orale facoltativa anche nelle seguenti altre lingue . . .).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(6815)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 marzo 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cosenza;

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cosenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Righi dott. Giovanni	punti	74,36 su 132
2. Panebianco dott. Gaetano	»	73 — »
3. Damiani Rocco	»	72 — »
4. Caimmi dott. Luigi	»	71,50 »
5. Cieri dott. Annibale	»	71,13 »
6. Costa dott. Antonio	»	70,13 »
7. Di Pietro dott. Alfio	»	69,27 »
8. Schlitzer dott. Pasquale	»	67,50 »
9. Ganci dott. Rosario	»	67,22 »
10. Fornaciari dott. Raul	»	65,18 »
11. Vietto dott. Giovanni	»	64,72 »
12. Di Pietrantonio Saverio	»	64,50 »
13. Bonadio Giuseppe	»	63,50 »
14. Gentile dott. Giuseppe	»	60,50 »
15. Marino dott. Oreste	»	60 — »
16. Rossi Eugenio	»	55 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1967

p. *Ministro*: GASPARI

(7544)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a duecento posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Si rende noto che in data 30 giugno 1967, nel supplemento n 10 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a duecento posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

(7353)

Avviso relativo ai risultati del concorso a duecentodieci posti di autista, riservato al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

In data 30 giugno 1967, sono stati pubblicati nel supplemento n. 10 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso a duecentodieci posti di autista nel ruolo del personale tecnico, carriera ausiliaria, riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria.

(7446)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a centotrentadue posti di ispettore aggiunto nel ruolo ad esaurimento tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva (riservato al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria).

In data 30 giugno 1967, nel supplemento n. 10 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a centotrentadue posti di ispettore aggiunto nel ruolo ad esaurimento tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, riservato al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

(7447)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4625/8/5 del 20 giugno 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'Ordine dei medici e dei chirurghi della provincia di Padova e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 4625/8/5 in data 20 giugno 1966 per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Satta dott. Giuseppe, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Mancini dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Padova;

Cevese prof. Pierluigi, direttore della Clinica chirurgica dell'Università di Padova;

Leonardi prof. Pietro, primario medico dell'Ospedale civile di Padova;

Poggi dott. Carlo, medico condotto.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esami avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, affisso nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 1° luglio 1967

Il medico provinciale: LOVINO

(7464)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5230 del 26 settembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute a norma di legge;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Rizza dott. Alberto, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Travaglini dott. Antonio, medico provinciale capo;

Vaglio prof. Nicola, direttore della Clinica ostetrica della Università di Perugia;

Archilei prof. Tommaso, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Spoleto;

Domenichini Rina, ostetrica condotta del comune di Gubbio.

Segretario:

Gagliardi dott. Girolamo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione, che avrà sede presso la Clinica ostetrica dell'Università di Perugia, inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto viene pubblicato inoltre nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Perugia, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 28 giugno 1967.

Il medico provinciale: DE MARCO

(7294)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Revoca del decreto n. 4729 del 27 maggio 1967 concernente una variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto che il dott. Tarcisio Rinaldo con decreto n. 3039 in data 3 aprile 1967 era stato dichiarato vincitore della 3ª condotta medica di Vicenza con preferenza assoluta ai sensi e per gli effetti della legge 3 giugno 1950, n. 375, quale invalido civile per fatto di guerra;

Considerato che con successivo decreto n. 4729 del 27 maggio 1967, lo stesso dott. Rinaldo era stato dichiarato vincitore della condotta medica di S. Germano dei Berici in rapporto alla sua posizione nella graduatoria generale ed alle preferenze espresse per le singole sedi in seguito a rinunzia dei candidati che lo precedevano nella graduatoria stessa;

Vista l'istanza prodotta dall'interessato in data 7 giugno 1967 al prefetto di Vicenza e per conoscenza al proprio Ufficio nonchè il formale invito rivolto dallo stesso in pari data al sindaco di Vicenza per l'adozione del provvedimento di nomina per effetto del citato decreto n. 3039, atti dai quali è manifesto il prevalente interesse dal dott. Rinaldo alla sede di Vicenza;

Considerato che in precedenza, interpellato circa l'assegnazione della sede in S. Germano dei Berici, lo stesso dott. Rinaldo con dichiarazione del 23 maggio 1967 aveva asserito di non essere in grado al momento di esprimere alcuna decisione e che ciò aveva dato luogo, in carenza di esplicita manifestazione di volontà, alla emissione del provvedimento di assegnazione alla condotta medica di S. Germano dei Berici;

Ritenuto conseguentemente doversi procedere alla assegnazione di detta condotta secondo l'ordine di graduatoria generale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' revocato ad ogni effetto il proprio decreto n. 4729 del 27 maggio 1967 con riserva di procedere con separato provvedimento alla assegnazione della condotta medica di S. Germano dei Berici ad altro candidato che ne maturi il diritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 26 giugno 1967

Il medico provinciale: CAROLA

(7201)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 1967, n. 9.

Approvazione del conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio 1965 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze finali:

I. - *Conto del tesoriere*

Somme riscosse:			
in conto degli esercizi precedenti . .		L.	3.449.800.495
in conto dell'esercizio 1965 . .		»	7.048.133.356
fondo di cassa all'inizio dell'anno . .		»	2.354.740.097
Totale attivo . . .		L.	12.852.673.948
Somme pagate:			
in c/ degli esercizi precedenti	L. 3.946.345.912		
in c/ dell'esercizio 1965	» 6.495.522.901		
		L.	10.441.868.813
Fondo cassa al 31 dicembre 1965		L.	2.410.805.135

II. - *Conto dell'amministrazione*

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario:			
in c/ degli esercizi precedenti	L. 1.714.319.721		
in c/ dell'esercizio 1965	» 4.133.481.762		
Totale residui attivi		L.	5.847.801.483
Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario:			
in c/ degli esercizi precedenti	L. 2.830.276.274		
in c/ dell'esercizio 1965	» 4.186.740.599		
		L.	7.017.016.873
Differenza passiva		L.	1.169.215.390
Riporto fondo cassa al 31 dicembre 1965		»	2.410.805.135
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1965		L.	1.241.589.745

III. - *Conto del patrimonio*

Totale delle attività	L.	16.110.953.089
Totale delle passività	»	12.203.526.700
	L.	3.907.426.389

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1965 da riportare nella gestione finanziaria 1966 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:		
Avanzo di cassa al 31 dicembre 1965 .	L.	2.410.805.135
Residui attivi dalla gestione esercizi precedenti	»	1.714.319.721
Residui attivi dalla gestione eserc. 1965	»	4.133.381.762
	L.	8.258.606.618
Residui passivi:		
Residui passivi dalla gestione esercizi precedenti	L.	2.830.276.274
Residui passivi dalla gestione eserc. 1965	»	4.186.740.599
	L.	7.017.016.873

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 1967, n. 10.

Approvazione di tre modifiche al piano regolatore generale del comune di Bolzano (Legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modifiche al piano regolatore generale del comune di Bolzano:

1) Modifica della destinazione dell'area racchiusa tra la via Piani di Bolzano e la futura variante alla strada statale n. 12 da zona di verde pubblico in zona di interesse collettivo (stazione a valle della funivia del Renon con annesso parcheggio, ca. 0,44 ha).

2) Modifica della destinazione di un'area (ca. 0,68 ha) situata in via Fago da zona residenziale tipo « G » (ca. 0,48 ha) ed in parte zona di verde privato (ca. 0,20 ha) in zona di interesse collettivo (caserma Vigili del Fuoco).

3) Spostamento del passaggio pedonale previsto tra la via Streiter e la via Vintola.

Con la presente legge sono modificati, limitatamente alle varianti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) gli elementi grafici 4), 5) e 6) del piano regolatore generale del comune di Bolzano elencati nell'articolo unico della legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Bolzano.

Detti grafici, depositati presso l'Ufficio per il coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale, corredati con fogli di rettifica firmati dal presidente della Giunta provinciale, rappresentanti le sue elencate modifiche formano parte integrante della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel« Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7466)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.